

AVV. GRAZIA CONTI CUTUGNO
p.zza Cavour 6 - TORTORICI (Me)
☎ 0941421415 - 3289168478
p.iva. 02981590835 C.F.: CNT GRZ 74C67 B202B

DC 23/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
26 GEN 2011
1° DIPARTIMENTO U.D.
Camp

GIUDICE DI PACE DI TORTORICI
ATTO DI CITAZIONE

I sigg Armeli Moccia Salvatore, nato a Tortorici il 17.7.1982 C.f. RMLSVT82L17L308V e Armeli Moccia Giuseppe nato a Tortorici il 26.08.1944 C.F. RLMGPP44M26L308D entrambi residente Tortorici in c.da Sceti 380, elettivamente domiciliato in Tortorici p.zza Cavour 6 presso lo studio dell'Avv. Grazia Conti Cutugno che li rappresenta e difende giusto mandato a margine del presente atto

A rappresentarci e difenderci in ogni stato e grado del presente giudizio nominiamo l'avv. Grazia Conti Cutugno, del Foro di Messina, conferendo ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di chiamare terzi in giudizio, transigere e quietanzare somme ed eleggo domicilio presso il suo studio sito in Tortorici p.zza Cavour 6
Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allego
Dichiaro espressamente di avere preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/03 e autorizziamo il trattamento dei dati

c i t a

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Messina, P.zza Antonello, Palazzo dei Leoni, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Tortorici, ore e locali di rito, all'udienza del 26 ~~Febbraio~~ ^{MARZO} 2011, con invito a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge e con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze degli art. 38 e 167 cpc e che non comparendo si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le domande in fondo spiegate a chiarimento delle quali si premette:

Armeli Moccia Salvatore
Giuseppe Moccia Salvatore

p r e m e t t e

Il giorno 13.03.10 alle ore 12.00 ca. il sig. Armeli Moccia Salvatore percorreva, a bordo della Toyota tg. ME 475227, di proprietà del padre Armeli Moccia Giuseppe, in direzione mare-monte la S.P. 159/A del Comune di Tortorici allorché giunto in prossimità del bivio 2 Fiumare Km 4,4 perdeva il controllo del veicolo a causa e per l'effetto di olio sulla carreggiata collidendo con il guard rail e con un'autovettura che proveniva dalla corsia opposta.

Per autentica
P. C. C.

28/01/11
28 GEN. 2011

26/03/11

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
27/01/2011
Protocollo n°0003724/11

La macchia d'olio, non era assolutamente visibile, né segnalata, né opportunamente transennata né in alcun modo evitabile e il sig. Armeli Moccia Salvatore nessuna manovra avrebbe potuto compiere al fine di evitare di finire con il veicolo all'interno della sostanza oleosa.

È fatto notorio, inoltre, che la sostanza oleosa è difficilmente visibile, anche perché si confonde con il colore scuro dell'asfalto.

A seguito dell'incidente il sig. Armeli Moccia Salvatore riportava delle lesioni personale per le quali si rendeva necessario il trasporto per mezzo dall'autoambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell' Azienda Ospedaliera di Sant'Agata Militello (ME), ove i sanitari di turno effettuavano le cure del caso e diagnosticavano "*Trauma cranico commotivo algia del collo, escorazioni reg. parietale sx*" con ricovero ospedaliero.

In dipendenza dell'improvviso ed imprevedibile trabocchetto, la vettura del sig. Armeli Moccia Giuseppe riportava danni meccanici per l'ammontare di € 1.680,00 giusta fattura che si allega oltre ulteriori € 300,00 per fermo tecnico e svalutazione del mezzo.

Con lett. racc. n. 13457973878-8 ricevuta il 02.04.2010 gli attori costituivano in mora la convenuta senza però ricevere alcuna offerta risarcitoria.

Quanto sopra premesso in fatto si rileva in

Diritto

È evidente che la responsabilità dell'incidente è da ascrivere interamente in capo alla Provincia regionale di Messina quale ente proprietario della strada, per costante Giurisprudenza, infatti la P.A. è tenuta all'osservanza del principio del "neminem laedere", che le impone di mantenere le strade in condizioni tali da non

100
A

costituire per gli utenti una insidia o un trabocchetto, cioè una situazione di pericolo occulto, evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità (Cass. Civ. Sez. III, 16.10.98 n.10247; Cass. Civ. Sez. III, 12.11.97 n.11162).

Nel caso di specie, sussistono gli elementi caratterizzanti l'insidia e/o il trabocchetto, in quanto la macchia d'olio presente sul manto stradale non era segnalata, né, tantomeno, prevedibile, in quanto in una delle strade più frequentate della zona tutto poteva prevedersi e trovarsi, ad eccezione di olio sulla corsia di marcia, e pertanto il sig. Armeli Moccia Salvatore nulla avrebbe potuto operare al fine di evitare l'incidente, apparendo contrario all'"id quod plerumque accidit" che nella strada possa esservi del materiale scivoloso.

Infatti, sotto un profilo generale, va evidenziato che l'insidia e/o trabocchetto ravvisabile nella presenza di una macchia d'olio sul manto stradale, in quanto determina una inaspettata situazione di divergenza con l'apparente stato dei luoghi, è idonea a configurare una situazione di pericolo occulto caratterizzata sia dal requisito oggettivo della non visibilità, sia quello della non prevedibilità, con conseguente addebito di responsabilità a carico della Provincia Regionale di Messina, quale Ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la negligente trascuratezza alla compimento delle opere necessarie alla manutenzione.

Inoltre, sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, incombe l'obbligo di vigilare sì da impedire che arrechi danni ai terzi, prescindendo da qualunque rilevanza del nesso di causalità tra condotta ed evento, secondo le prescrizioni dell'articolo 2051 c.c..

In particolare dalla proprietà pubblica della Provincia Regionale di Messina

della strada teatro del sinistro per cui è causa discende non solo l'obbligo alla manutenzione ma anche quello della custodia con il conseguente obbligo di usare tutte le cautele necessarie al fine di non mettere in pericolo l'incolumità ed i beni dei cittadini e con la conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..

In virtù di quanto sopra, l'Ill.mo Giudice di Pace adito, potrà accertare e dichiarare la responsabilità della Provincia Regionale di Messina, nel sinistro de quo, nascente dal dovere di diligente custodia e vigilanza della strada indicata in narrativa ex art. 2051 c.c., nonché quella scaturente ex art. 2043 c.c., per aver tenuto un comportamento colposo, per la mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza delle strade che ha portato alla lesione di un diritto soggettivo.

Per le ragioni sopra esposte, e per quant'altro in corso di causa, i sigg. Armeli Moccia Salvatore e Armeli Moccia Giuseppe, come sopra rappresentati e difesi,

chiedono

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice di Pace, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, nei limiti della propria competenza per valore:

1) Ritenere e dichiarare responsabile del sinistro descritto in premessa la Provincia Regionale di Messina per le motivazioni espresse in narrativa o con qualsiasi altra statuizione ritenuta di giustizia;

2) Per l'effetto condannare la Provincia Regionale di Messina, al risarcimento di tutti i danni riportati dal sig. Ameli Moccia Salvatore personalmente, patrimoniali, non patrimoniali e biologico, di natura sia temporanea sia permanente, relativi e conseguenti al sinistro descritto in narrativa, nella misura che sarà quanti-

ficata a seguito delle conclusioni cui perverrà il nominando CTU e comunque nella misura meramente indicativa di € 3.000,00 oltre interessi di legge a far tempo dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo, previa rivalutazione di quanto dovuto, le spese documentate.

3) Ancora, condannare la convenuta al risarcimento dei danni riportati dalla Toyota tg. ME 475227, di proprietà del sig. Armeli Moccia Giuseppe, quantificabili in euro € 1.680,00 giusta fattura che si allega oltre ulteriori € 300,00 per fermo tecnico e svalutazione del mezzo.

4) In via istruttoria, si riserva di articolare ogni richiesta all'esito della costituzione avversaria, in ogni caso ammettere:

- prova testimoniale con i sigg. Galati Sardo Emanuele nato a Messina il 28.01.1980 residente in Tortorici c.da Sceti 302, Vinci Vincenzo Calogero residente in San Salvatore di Fitalia via dei Caduti sul Lavoro n. 75, Maccari Riccardo n.q dell'omonima autocaozzeria con sede in Rocca di Caprileone via Cesare Battisti 4, gli agenti di Polizia Municipale del Comune di Tortorici (Me), Russo Ciarro Giuseppa e Ciancio Norita Amalia domiciliati per la carica presso la Casa Comunale del Comune di Tortorici e con riserva di ulteriore indicazione, sul seguente capitolato di prova preceduti dalla locuzione "Vero o non":

a) che, il 13.03.10 alle ore 12.00 ca. il sig. Armeli Moccia Salvatore percorreva, a bordo della Toyota tg. ME 475227, in direzione mare-monte la S.P. 159/A del Comune di Tortorici";

b) che, giunto in prossimità del bivio 2 Fiumare Km 4,4 perdeva il controllo del veicolo a causa e per l'effetto di olio sulla carreggiata"

c) che, collideva con il guard rail e con un'autovettura che proveniva dalla

corsia opposta”;

d) che il sig. Armeli Moccia Salvatore riportava delle lesioni personale per le quali si rendeva necessario il trasporto per mezzo dall'autoambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell' Azienda Ospedaliera di Sant'Agata Militello (ME);

e) che la Toyota tg. ME 475227 riportava danni meccanici per l'ammontare di € 1.680,00 e un fermo tecnico di € 300,00;

Con la più ampia riserva di ogni ulteriore deduzione, formulazione di mezzi istruttori e produzione documentale, anche in conseguenza della risposta avverso-
ria.


Condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizioa distrarre a favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di legge.

Si produce la documentazione indicata nell'indice del fascicolo di produzione con espressa riserva di ulteriore eventuale produzione.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente procedura è compreso nei di € 5.200,00, pertanto il contributo dovuto è pari a € 77,00

Tortorici , 13.12.2010

avv. *Grazia Conti Cutugno*



UNEP - TRIBUNALE DI PATTI - SEZIONE DISTACCATA DI S. AGATA MILITELLO

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della ~~Corte di Appello di Messina~~ ho notificato il superiore atto a:

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Messina, P.zza Antonello, Palazzo dei Leoni, consegnandone copia a mani di



Spazio del servizio postale in officio raccomandato
Numero di ricevimento n. 7.633.927.2-616
S. AGATA MILITELLO 22 GEN. 2011

Ufficiale Giudiziario
ANTONINO RUSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonino Russo", written over the typed name.

20 GEN. 2011

285

Reg. Cron

SPECIFICA

Dritto € _____
Trasferta € _____
Totale € _____
10% Trasferta € _____
Spese Postali € _____
Bollo € _____
Deposito € _____
€ _____

Totale € 1078

L'ufficiale Giudiziario




Tassa 10% Versata in modo virtuale
Ufficio Registro S. Agata Milinello


Faint, illegible text, possibly a stamp or additional notes.

AON

*Aon S.p.A.
Insurance Brokers*



Provincia Regionale di Messina



capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)

Testo aggiornato al 24 ottobre 2007

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers

0143 Palermo - Via Libertà, 201/a - tel. (+39) 091/348838 - fax (+39) 091/6253693 - mail effeom@tuttopmi.it

Aon S.p.A.

Responsabilità Civile verso Dipendenti - RCO: euro 1.500.000,00 unico per sinistro.

Massimo risarcimento complessivo per anno euro 20.000.000,00

Ove non diversamente contrattualizzato e ad eccezione per i sinistri riconducibili alla R.C. Sorveglianza Stradale di cui al successivo Art. 27, la presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 500,00.

Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Articolo 8: Spese legali

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c. *

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Articolo 9: Validità territoriale

La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.

Articolo 10: Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

Articolo 11: Denuncia di sinistro